

ALLEGATO "B"  
REP. N. 19972  
RAC. N. 9686



## STATUTO

della Società: " **SOPHIA Società a responsabilità limitata**";

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE

##### ARTICOLO 1) – DENOMINAZIONE –

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

" **SOPHIA – Società a responsabilità limitata**".

##### ARTICOLO 2) – SEDE –

La Società ha sede in Potenza alla Via Carlo Pisacane n° 1.

Con delibera dei soci potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze .

##### ARTICOLO 3) – DURATA –

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento nei modi di legge.

##### ARTICOLO 4) – OGGETTO SOCIALE –

La società ha per oggetto:

- A) La gestione e conduzione di strutture alberghiere, centri congressi, ristoranti, bar, impianti sportivi, centri benessere ed esercizi pubblici analoghi, sia per conto proprio che per conto terzi;
- B) la realizzazione, la vendita, la permuta, la locazione, di complessi turistici e di singole unità immobiliari;



- C) la gestione di agenzie di viaggi e turistiche nonché l'esercizio di attività promozionali nel settore turistico sia per conto proprio che per conto terzi;
- D) la predisposizione e la gestione di servizi di guida turistica con o senza la fornitura di automezzi;
- E) la gestione e la conduzione di aziende agricole ed agrituristiche, la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie e comunque qualsiasi atto che ritenga opportuno; svolgere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbiano pertinenza con l'oggetto sociale ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e la costituzione di garanzie anche reali per obbligazioni o debiti a favore di terzi. La società potrà acquisire cointeressenze e partecipazioni in imprese, società, consorzi o altre società consortili aventi oggetto analogo o affine al proprio. La Società, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, può affidare ai soci prestazioni particolari e, a seguito delle mansioni che ciascun socio andrà ad espletare, sarà retribuito, tenendo presente il contratto Collettivo dei lavoratori dipendenti di aziende esercenti attività simili.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE – TRASFERIMENTO QUOTE



ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale è fissato in € 15.000,00 (quindicimila/00), è diviso in quote anche di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiore ad € 1,00 (uno/00), e se superiori al minimo sempre costituite da un ammontare multiplo di € 1,00 (uno).

Esso capitale può essere aumentato uno o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria. In caso di aumento del capitale sociale i soci avranno il diritto di opzione in proporzione delle quote possedute da ciascuno di loro e tale diritto dovrà essere esercitato con le modalità fissate dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 6) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE -

Le quote sono divisibili, trasferibili per atto tra vivi e mortis causa. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, le quote debbono essere preventivamente offerte agli altri soci risultanti iscritti nel libro dei soci, in proporzione delle quote rispettivamente possedute, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recante l'indicazione del prezzo e del termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Entro tale termine i soci potranno esercitare il loro diritto di prelazione.

Il silenzio da parte dei soci, trascorso il precisato termine di trenta giorni, equivale a rinuncia al diritto di prelazione ad ogni effetto e il cedente potrà liberamente commerciare le quote. Il diritto di prelazione di cui sopra è escluso nel caso di trasferimento ai propri

*Baranová  
Mitlanová*

*[Redacted]*



*Baranová  
Mitlanová*

Firmato Da: COLUZZI ROSANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 7b211a2353618e493387d3477b79b2fb

ascendenti e discendenti di primo grado, nonché al proprio coniuge, ai propri germani e ad altri soci.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### ARTICOLO 7) – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Entrambe sono convocate dall'organo amministrativo, salvo casi speciali previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono, per deliberare sul bilancio sociale.

E' inoltre compito dell'assemblea ordinaria:


- 1) nominare l'amministratore unico;
- 2) determinare le retribuzioni dell'amministratore;
- 3) deliberare sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno e su quanto è per legge di sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Essa è convocata ogni qualvolta occorre alcuna delle deliberazioni ad essa riservata dalla legge e dallo statuto sociale.



*Secretario*  
*U. G. G.*



Le convocazioni delle assemblee sono fatte con lettera raccomandata A.R. contenente l'ordine del giorno, non meno di 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima venga deserta. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'amministratore unico e l'eventuale Collegio Sindacale.

Il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale posseduto. Possono intervenire all'assemblea i titolari delle quote di partecipazione che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Nel caso che il socio non possa o non intenda intervenire all'assemblea, egli potrà delegare ad altri, anche non soci, la facoltà di rappresentarlo, anche con semplice trascrizione del mandato sull'avviso di convocazione dell'assemblea. L'amministratore, ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso che nella prima non sia intervenuta la parte del capitale richiesta.

Ogni socio eleggerà quale proprio domicilio legale quello risultante dal libro soci.



*Man mano*

*10/08/09*



Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione qualunque sia il capitale sociale rappresentato. In entrambi i casi l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale tranne i casi in cui si tratti del cambiamento dell'oggetto sociale, della trasformazione della società, dello scioglimento anticipato di essa, del trasferimento della sede sociale all'estero, nei quali casi le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### ARTICOLO 8) – AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere anche non socio, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.



All'Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, oltre ad una indennità annuale che sarà determinata dall'assemblea.

ARTICOLO 9) – INVESTITURA-

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo di sua competenza tutti gli atti e provvedimenti che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali eccezion fatta soltanto per quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea. L'organo amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili; conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni o interessenze per gli effetti di cui all'art. 4 del presente Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi genere con banche, istituti di credito, istituti finanziari, ed altri Enti; fare qualsiasi operazione bancaria tra cui quelle di conto corrente con prelievi anche allo scoperto, operazioni cambiarie sia dirette che di

*Procuratore Carl J...*

*...*



*Secretario*  
*Coluzzi*



sconto, riscuotere somme rilasciando quietanza; costituire depositi ed estinguerli, incassare interessi maturati e maturandi su depositi fatti o da farsi presso qualsiasi Ente sia pubblico che privato; rilasciare mandati e procure per determinati atti e compiti; costituire e svincolare cauzioni. E' data tra l'altro la facoltà di nominare direttori e procuratori a cui delegare la firma sociale attribuendo loro le mansioni, retribuzioni ed interessenze che si crederanno opportune; di istituire e sopprimere agenzie, succursali e rappresentanze su tutto il territorio nazionale; di nominare un Comitato tecnico per il preventivo esame della richieste di finanziamento. Sono pure demandati all'organo amministrativo i poteri per tutto quanto riguarda il personale dipendente; assunzioni, revoche, nomine, promozioni, emolumenti e provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 10) – RAPPRESENTANZA –

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

All'Amministratore si applica il divieto di cui all'art. 2390 Cod. Civ; salvo che l'assemblea ordinaria all'atto di nomina e su richiesta degli amministratori non venga diversamente deliberato.

TITOLO V

BILANCI

ARTICOLO 11) – BILANCIO –

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.



*Fulvia...*  




Per ogni esercizio l'organo amministrativo procede entro i quattro mesi successivi, alla formazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite secondo le norme prescritte dalla legge. Per particolari esigenze l'approvazione del bilancio può essere rinviata al sesto mese.

#### ARTICOLO 12) – UTILI –

Gli eventuali utili di gestione risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea sono attribuiti per una parte non inferiore al 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale finché detto fondo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e per la parte residua sarà distribuito ai soci in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio.

#### ARTICOLO 13) – CLAUSOLA COMPROMISSORIA –

Eventuali controversie tra i soci e la società e tra i soci medesimi in relazione a questioni sociali saranno sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti litiganti e scelti tra gli iscritti al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Potenza ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale di Potenza, i quali giudicheranno insindacabilmente ed inappellabilmente anche da amichevoli compositori.

#### TITOLO VI

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 14) – SCIoglimento LIQUIDAZIONE –

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15) – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE –

Per quanto non contemplato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni e le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

[REDACTED]

*Incoronata Covello*  


Io sottoscritto dott. INCORONATA COVELLO, notaio in Potenza,

attesto che la presente copia, composta di 17 facciate,  
è conforme all'originale e si rilascia per la Società

Potenza, 30 SET. 2002

*Incoronata Covello*  
